



TESTO DELLO STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICHE
APPROVATE DALL'ASSEMBLEA CONSORTILE
CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1

NATURA DEL CONSORZIO

1. I Comuni di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa sottana, Lequio Tanaro, Magliano, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca de Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Villanova Mondovì, allo scopo di conseguire le finalità previste nella convenzione si costituiscono in Consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il Consorzio è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Art. 2

FINALITA' E PRINCIPI

1. Gli Enti locali, attraverso lo strumento consortile, ed in attuazione della convenzione, intendono perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, nel riquadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari, a garanzia della migliore qualità della vita.

2. Il Consorzio nell'attuazione degli obiettivi e principi ispiratori, sanciti dall'art. 2 della L.R. 13.04.1995, n. 62, assume la gestione dei servizi socio-assistenziali, organizzando:

- l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- l'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della L.R. 13.04.1995, n. 62;
- l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti locali con Legge dello Stato o della Regione.

3. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

ART. 3

DENOMINAZIONE - SEDE

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di: “Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese”, e può anche essere indicato con la sigla C.S.S.M..

2. Il Consorzio ha sede legale in Mondovì, Via San Pio V, n. 6/8.

2. Il Consorzio potrà trasferire la propria sede senza che ciò comporti modifica al presente Statuto o alla Convenzione.

ART. 4

DURATA - CESSAZIONE- NUOVE ADESIONI- RECESSO

1. La durata e la cessazione del Consorzio, le nuove adesioni e le modalità di recesso sono disciplinati dagli art. 3 - 4 - 5 della convenzione.

ART. 5

RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6

GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea Consortile;
- Il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consorzio;
- Il Direttore;
- Il Revisore dei Conti;

ART. 7

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, rappresentativo degli Enti Consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del Consorzio.

ART. 8
COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco, o da un suo delegato (Assessore o Consigliere comunale) di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.
1. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
2. Il rappresentante dell'Ente esercita, in Assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

ART. 9
FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; debbono essere consegnati presso la sede comunale almeno:
 - cinque giorni liberi prima della seduta, per le sessioni ordinarie;
 - tre giorni liberi prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
 - 24 ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente.L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno, il luogo, l'ora dell'eventuale seconda convocazione che può avvenire di norma almeno un'ora dopo la prima.
4. Contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia della adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni consorziati ed a quello del Consorzio. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno 48 ore prima della seduta 24 ore per la seduta nei casi di convocazione urgente.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
6. L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno

la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e la maggioranza degli Enti aderenti.

7. In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo delle quote rappresentate e degli Enti aderenti.

8. Il Presidente deve convocare l'Assemblea nel termine di giorni venti, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte quando lo richiedano il Presidente del Consorzio, ovvero uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. In caso di omissione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

ART. 10

COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.

2. L'Assemblea ha competenze in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- a) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Vice-Presidente del Consorzio;
- c) la pronuncia di decadenza e la revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, ai sensi del D.lvo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- d) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti degli organi del Consorzio;
- e) la determinazione degli indirizzi, dei programmi socio-assistenziali e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili, ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, le variazioni e il conto consuntivo;
- g) l'approvazione degli atti a contenuto normativo;
- h) la nomina e la fissazione dell'emolumento del segretario del Consorzio;
- i) la nomina del Revisore;
- l) l'assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale, educativa, culturale e ricreativa, quando ne faccia richiesta uno o più enti associati;
- m) assumere i mutui proposti dal Consiglio di Amministrazione e non già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- n) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare consortile;
- [o) soppresso]
- p) approvare convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi;
- q) determinare le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- r) la fissazione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Presidente del Consorzio per le

nomine di sua competenza;

s) l'esercizio, nei confronti degli altri organi del Consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli enti strumentali;

t) tutte le altre competenze che ai sensi di legge sono attribuite al Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

ART. 11 DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti presenti. Ai fini della determinazione del predetto quorum non si tiene conto degli astenuti, i quali si computano unicamente ai fini della validità della seduta.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione e scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali, che unitamente al Presidente, sottoscrive.

4. Nel caso in cui si debba votare per schede segrete, ciascun rappresentante riceverà una scheda e le proposte di deliberazione saranno approvate a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 11 BIS COMMISSIONI ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea per il migliore esercizio delle sue funzioni, ovvero per meglio approfondire questioni determinate, può procedere all'istituzione di commissioni assembleari.

2. La delibera con cui si procede all'istituzione della commissione deve essere adottata a maggioranza assoluta del numero degli Enti e delle quote del Consorzio.

3. Contestualmente alla istituzione della commissione l'Assemblea ne determina la composizione nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i Distretti.

4. La delibera istitutiva della commissione provvede inoltre ad individuare l'eventuale termine per l'ultimazione dei lavori della commissione, ovvero se trattasi di commissione permanente, le modalità per il suo funzionamento.
5. Le funzioni di Segretario della commissione assembleare sono svolte da un funzionario del Consorzio designato dal Direttore.
6. La commissione per il migliore esercizio delle proprie funzioni, qualora in relazione alla materia da trattare reputi opportuno, potrà avvalersi della consulenza tecnico- giuridica del Segretario dell'Ente.

ART. 12

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti, per un quinquennio, dall'Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea.
2. In caso di contemporaneo impedimento temporaneo o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal componente più anziano d'età.

ART. 13

ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) sovrintende all'attività complessiva dell'Ente, e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - c) compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dalla convenzione, dal presente statuto e dai regolamenti;

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio dall'Assemblea Consortile, fuori dal proprio seno, e si compone di numero 5 Consiglieri compreso il Presidente del Consorzio ed il VicePresidente, di cui almeno uno proposto dal Sindaco del Comune che detiene la maggioranza relativa delle quote.
3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica e documentata competenza e qualificazione professionale,

tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

[4. soppresso]

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

6. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione e Presidente del Consorzio i Consiglieri comunali e gli Assessori degli enti consorziati.

ART. 15

ELEZIONE - DECADENZA

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e degli Enti aderenti, sulla base di una proposta contenente i nominativi, dei candidati alle cariche di Presidente del Consorzio e di consigliere.

2. Ove l'assemblea non provveda alle nomine di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Dell'Assemblea, provvede in via sostitutiva, come previsto dall'art. 7 della Convenzione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere per la durata del mandato tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri comunali, quanto agli Amministratori delle aziende speciali.

ART. 16

COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del Consorzio o del Direttore.

2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

- a) deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
- b) deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
- c) proporre all'Assemblea Consortile assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri;
- d) proporre all'Assemblea Consortile il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad

una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

[e) soppresso]

f) approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;

g) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;

h) approvare gli accordi con l'Azienda Sanitaria Locale per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;

i) adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale e le sue sedute non sono pubbliche.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consorzio ovvero a richiesta di due consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Segretario.

ART. 18

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio rappresenta l'Ente, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed assicura l'uniforme attività del Consorzio, **coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione**
2. Il Presidente del Consorzio adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio, che gli sono attribuite dalla Convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

3. In particolare:

- a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; distribuisce gli affari tra i componenti e ne sottoscrive le deliberazioni;
- b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
- c) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici dei servizi;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva e comunque entro 30 giorni;
- e) ha la responsabilità legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto

ART. 19

VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, eletto dall'assemblea in seno al Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni del Presidente del Consorzio in caso di suo impedimento temporaneo o di sua assenza.
2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice presidente le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

ART. 20

PREROGATIVE E RESPONSABILITA'

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto riguarda aspettative, permessi ed indennità, si applicano, le norme previste dal D.lvo 267/00.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli Enti locali.
3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati. L'obbligo di astensione di cui al presente comma non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e

specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.

CAPO III

ORGANI GESTIONALI-STRUTTURE ED UFFICI

ART.21

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio, modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

ART. 22

PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali.
3. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche del personale degli Enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.
4. La copertura dei posti di Direttore, responsabile dei servizi o degli uffici, delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

ART.23
SEGRETARIO

1. Un Segretario Comunale è nominato dall'Assemblea Segretario del Consorzio.
2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, roga i contratti dell'Ente.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione ad un funzionario dell'Ente, inserito nella Pianta Organica del Consorzio ed in possesso dei requisiti di legge, delle funzioni di Vice-Segretario.

ART. 24
DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuali per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Nello svolgimento della propria attività si avvale della collaborazione degli Uffici, dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e del Segretario nel rispetto delle competenze di ognuno.
3. Il Direttore è nominato di regola dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di concorso pubblico, secondo un regolamento che, nel rispetto della normativa di settore, ne determina i requisiti e le modalità.
4. Il Direttore può essere nominato per chiamata diretta, ma in tal caso, la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dall'Assemblea Consortile.
5. Il Direttore, in particolare:
 - a) **(soppressa)**;
 - b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi: dei progetti, dei programmi, della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali nonché conto consuntivo;
 - e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;
 - f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente.
 - g) dirige il personale;
 - h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi;

i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;

[soppresso]

m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;

n) esprime i pareri tecnici di cui all'art. 49 del D.lvo 267/00.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente del Consorzio o da soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

7. In caso di vacanza del posto di direttore il Consiglio di Amministrazione adotta uno specifico atto per garantire la funzionalità del Consorzio fino alla copertura del posto.

ART. 25

INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati dirigenti o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti locali associati.
3. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità Amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli Enti locali.

CAPO IV

GESTIONE-FINANZA E CONTABILITA'

ART.26

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali di cui al D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 27

PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli Enti e da acquisizioni successive.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 28

TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Il Consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in relazione alle quote di partecipazione stabilite dall'art. 6 della convenzione.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio preventivo approvato.

ART. 29

BILANCIO

1. IL Bilancio di Previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

ART. 30

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di Previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei Servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

ART. 31

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.
3. Il Rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il Rendiconto con la relazione del Revisore viene rimesso all'Assemblea almeno dieci giorni prima della seduta in cui si procede alla sua approvazione.

ART.32

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di Amministrazione, con procedimento di gara ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito.

ART.33

CONTRATTI ED APPALTI

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, in conformità alle disposizioni previste e dei principi fissati dalla normativa vigente.
2. Il regolamento determina inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 34

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. I Componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

ART. 35

REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata con votazione resa per appello nominale dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti aderenti.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei membri costituenti l'Assemblea e che rappresentino almeno un terzo delle quote assegnate al Consorzio, deve contenere la proposta del nuovo Consiglio di Amministrazione scelto con le modalità indicate agli art. 14 e 15 del presente Statuto.

3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del Consiglio di Amministrazione proposto.

5. I singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia individuale da approvarsi con la maggioranza di cui al comma 1.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile.

ART. 36

DECADENZA

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la sua decadenza.

2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile.

ART. 37

RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il Consorzio al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività

trasmette, a cura del Segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti, mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione.

2. Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consorzio sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dagli Amministratori degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 38

INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

ART. 39

REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote e degli enti aderenti, con le modalità stabilite dalla legge con particolare riguardo al D.lvo 267/00. Il Revisore deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, anche quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento può prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità ed indipendenza dei Revisori. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio, può consultare il Direttore e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

4. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.

5. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

ART. 40

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante e

approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-benefici.

CAPO VI

TRASPARENZA-ACCESSO-PARTECIPAZIONE

ART. 41

TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il Consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

ART. 42

ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Il Consorzio ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse contestualmente all'affissione all'albo pretorio in elenco a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio e per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori ai soli Comuni sedi degli ex Distretti.
2. Il Consorzio deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

ART.43

ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che il Consorzio è tenuto a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; individua, per ciascun provvedimento di competenza consortile, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. L'amministrazione consortile, in accoglimento delle osservazioni e proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio di diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

ART. 44

QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Consorzio, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. Il Consorzio, a tal fine, è impegnato:

- a) ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- b) a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la miglior gestione dei servizi;
- c) a curare rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;
- d) a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del Consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

3. Il Consorzio può predisporre, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli Enti associati.

ART. 45

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Consorzio, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46

FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali che disciplinano il funzionamento del Consorzio.
2. Il Consorzio emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza. La potestà regolamentare deve essere esercitata, osservando le vigenti disposizioni di legge, la convenzione e lo Statuto.
3. I regolamenti, dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, sono ripubblicati all'albo delle pubblicazioni per la durata di quindici giorni. I regolamenti, in ogni caso, debbono essere sottoposti ad adeguate forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme **del D.lvo 267/00**, in quanto compatibili.
2. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state approvate dai Comuni consorziati.
3. Il presente Statuto si intenderà automaticamente modificato qualora intervengano nuove imperative disposizioni di legge con esso incompatibili.

ART. 48

DISCIPLINA PER LA FASE COSTITUENTE

1. Il Sindaco dell'Ente che partecipa con la maggior quota convoca la prima seduta dell'Assemblea, per la nomina del Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza del Segretario dello stesso Ente.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea provvede, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Segretario.
3. **Le funzioni del Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 43 della L.R. del 13/04/95 n. 62 sono assunte, ad esaurimento, dal Responsabile Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali.**
4. **Con effetto dal 01.01.1997 sarà trasferito al Consorzio il personale della pianta organica funzionale dei Servizi Socio-Assistenziali dell'ex U.S.S.L. n. 66 di Mondovì.**
5. L'Assemblea, nelle more della elaborazione e approvazione dell'ordinamento normativo del Consorzio, approva con appositi provvedimenti la disciplina

regolamentare provvisoria, finalizzata a consentire le specifiche attività organizzativo-contabili, che debbono essere poste in essere, in attuazione delle vigenti norme di legge, delle disposizioni della convenzione e del presente Statuto.

6. Le norme e gli atti adottati in forza del presente articolo conservano efficacia fino all'adozione di diversi provvedimenti o atti da parte del competente organo consortile.